



STATUTO SOCIALE

Art. 1

(Denominazione e sede)

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'associazione "A.P.S. Circolo Ricreativo Anziani e Pensionati Morgano", già A.P.S. iscritta al registro regionale con codice PS/TV0014, diventa un Ente del Terzo Settore APS denominato "A.P.S. Circolo Ricreativo Anziani e Pensionati Morgano".

Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Sile n° 3 /A nel comune di Morgano.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo il Registro unico nazionale de terzo settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare lo scopo dell'associazione è di promuovere la crescita culturale e l'aggregazione della comunità e la socialità delle persone.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

1. Attività prevista alla lett. i) dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della

cultura nelle sue varie espressioni, di tutela della salute in particolare delle persone adulte, ed attività di interesse generale di cui il presente articolo.

2. Attività prevista alla lett. f) dell'art 5 del d.lgs. 117/2017: Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio, n.42 e successive modificazioni.
3. Attività prevista alla lett. j) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017: Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni.
4. Attività prevista alla lett. k) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017: Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
5. Attività prevista alla lett. t) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017: Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
6. Attività prevista alla lett. v) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017: Promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della non violenza.
7. Attività prevista alla lett. w) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017: Promozione e tutela dei diritti umani civili, sociali, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- i) Organizzazione incontri con biblioteca e associazioni culturali di letture e interpretazione di brani e poesie ricavati da libri e romanzi, promozione della cultura e pratica delle attività del volontariato di interesse generale.
- f) Promuovere incontri con vari enti, Parco del fiume Sile, Associazioni Ambientaliste Amministrazione Comunale, e Soci del circolo, rivolti alla sensibilizzazione alla tutela e valorizzazione dell'ambiente.
- j) Organizzazione eventi di interesse sociale utilizzando mezzi di radiodiffusione siti web (musica sinfonica, concerti lirici, manifestazioni varie)
- k) Viaggi turistici culturali guidati in località di interesse storico culturale o religioso.
- t) Promuovere iniziative di carattere ricreativo a favore dei soci, quali gare di bocce, biliardo, carte, e attività collettive di ginnastica dolce rivolta alla terza età.
- v) Sviluppare con incontri mirati ai vincoli di solidarietà tra i soci e altre persone, nel rispetto della dignità e libertà individuale.
- w) Organizzare e promuovere incontri a tema con personale qualificato rivolti alla tutela dei diritti umani, civili, sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono la finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo

richiesto dalla Legge (minimo 7).

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
3. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
4. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
5. votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
6. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di :

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità di versamento e termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

(Volontariato e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 9

(Perdita dalla qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che non è in regola con il pagamento con la quota associativa annuale decade automaticamente dall'associazione per morosità.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, e dovrà essere ratificata dall'assemblea alla prima seduta utile.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo detto anche organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)
- Collegio contabile

Art. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ciascun associato può rappresentare solo un associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto lettera o mail da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, i revisori dei conti;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Art. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nomina il Consiglio Direttivo.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero nove membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- elegge il Presidente e le altre cariche sociali;

- determina l'importo della quota associativa annuale;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e se previsto il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti la attività associative
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dai componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 16

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo cessa per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di una corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale è tratto dagli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formulato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Collegio Contabile)

I componenti l'organo del Collegio Contabile sono 3 e durano in carica quanto il consiglio direttivo, vengono nominati fra i soci dall'assemblea sociale.

Tale organo ha il compito di controllare la contabilità e bilancio.

Se vengono superati i limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017 il collegio contabile verrà sostituito dagli organi di cui all'art. 17 e 18 del presente statuto.

Art. 20

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo .

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 21

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessione e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali realizzabili fino all'operatività del RUNTS.
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati immobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede

dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è disponibile presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e disavanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo di gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 25

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D Lgs. 117/2017.

Art. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 27

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017

I rapporti tra associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato all'associazione.

Art. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 30

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è dovuto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9

D. Lgs 117/2017.

Art. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D. Lgs. N. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Morgano 23 Febbraio 2020



Il Presidente
Claudio Vendramin

